

Dott. **ALFREDO AZZINI** commercialista

Dott. **GIANLUCA MANUELLI** commercialista

Avv. **SARA AZZINI**

avvocato

Soresina, 21 novembre 2024

OGGETTO: BONUS NATALE 2024

In seguito alla pubblicazione dell'art.2-bis del DL.113/2024 (decreto Omnibus) e dell'art. 2 del DL 167/2024, sono state chiarite le modalità per accedere al Bonus Natale 2024, un contributo una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

È importante verificare attentamente i requisiti per evitare irregolarità e potenziali recuperi fiscali.

1. Destinatari del Bonus Natale

Il Bonus Natale è riservato ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- abbiano un reddito complessivo annuo per l'anno d'imposta 2024 non superiore ai 28.000 euro.
- abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se il figlio è nato fuori dal matrimonio, adottato o affidato.
- abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo 7 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).

E' stato precisato che il bonus Natale:

spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L'indennità NON può essere percepita da entrambi i genitori; se entrambi soddisfano i requisiti, il bonus spetta solo a uno dei due.

2. Modalità di Richiesta

Il Bonus Natale è erogato direttamente dal datore di lavoro in occasione della tredicesima mensilità. Per riceverlo, il lavoratore dipendente deve:

- **Presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, attestando il rispetto dei requisiti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che trovate riprodotta qui in calce.**
- Se il lavoratore ha svolto più lavori durante il 2024, la richiesta deve essere presentata all'ultimo datore di lavoro. In caso di più contratti attivi contemporaneamente, sarà il lavoratore a scegliere a quale datore presentare la domanda.

Dott. **ALFREDO AZZINI** commercialista

Dott. **GIANLUCA MANUELLI** commercialista

Avv. **SARA AZZINI**

avvocato

3. Importo del Bonus

L'importo del Bonus Natale è di 100 euro per l'anno 2024, rapportato ai giorni effettivi di lavoro durante l'anno. Se il lavoratore ha prestato servizio solo per una parte dell'anno, il bonus sarà ridotto in proporzione ai giorni lavorati. Il bonus non subisce riduzioni per particolari modalità di lavoro, come il part-time.

4. Rideterminazione del Bonus in sede di dichiarazione dei redditi

Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo Irpef. Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025.

Qualora il lavoratore abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

RICHIESTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' € 100

(Art. 2-bis DL n. 113 del 09/08/2024 convertito nella Legge n. 143 del 07/10/2024 c.d. Bonus Natale 2024 aggiornato alle nuove indicazioni del DL n. 167 del 14/11/2024 art. 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO EX ART. 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____

nato il _____ a _____

CF _____ residente in _____

via/piazza _____, nr. _____, CAP _____

in qualità di lavoratore dipendente presso il datore di lavoro _____

con sede in _____

Considerato che:

- l'art. 2-bis del DL n. 113/2024, come modificato dall'art. 2 del DL n. 167/2024 prevede, per l'anno 2024, l'erogazione di un'indennità di un importo pari a 100€ unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che abbiano reddito complessivo non superiore a 28.000€ nell'anno di imposta 2024¹ ;
b) che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 22, del TUIR;
c) che abbiano un'IRPEF lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore all'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) di cui dell'art. 13, c. 1, del TUIR

Dichiara sotto propria responsabilità ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000

la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità prevista dall'art. 2-bis DL n.113/2024 e successive modificazioni.

Pertanto, avendone diritto, richiede l'attribuzione, unitamente alla tredicesima mensilità, dell'indennità di importo pari a € 100,00 da riproporzionare al periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024.

A tal fine, come previsto dall' art. 2-bis DL n. 113/2024 e successive modificazioni, indica il codice fiscale del coniuge (anche se non fiscalmente a carico) o convivente e di almeno un figlio fiscalmente a carico.

Dichiara altresì che il coniuge o convivente non ha fatto richiesta e non ha beneficiato della predetta indennità.

Codice fiscale coniuge _____ oppure Codice fiscale convivente³ _____

Codice fiscale figlio _____

Dichiara inoltre sotto propria responsabilità ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000

avendo in essere (anno 2024) più contratti di lavoro dipendente part time le seguenti ulteriori informazioni necessarie per la determinazione del bonus Natale:

- Redditi da lavoro dipendente conseguiti presso altro/i datore/i di lavoro _____
- Giorni di lavoro prestati presso altro/i datore/i di lavoro _____

ATTENZIONE!

- 1) Si rammenta che in base al combinato disposto degli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000 è prevista la presentazione della fotocopia della carta d'identità o di un documento equipollente.
- 2) Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le **certificazioni uniche (CU) riferite ai precedenti rapporti di lavoro**, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Data _____

Firma _____

NOTE

1 Ai fini della determinazione del reddito complessivo va escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; al contrario si dovrà tener conto dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE, delle mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità assoggettate ad imposta sostitutiva, della quota esente dei redditi agevolati prevista per i lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia (art. 44 c.1 DL 78/2010; art. 16 D.lgs 147/2015; art. 5 cc 2 bis 2 ter 2 quater DL 34/2019; art. 5 D.lgs 209/2023).

Il reddito complessivo sarà comunque oggetto di conguaglio nei termini di legge e l'importo del bonus sarà recuperato qualora il reddito dovesse superare il limite di 28.000 €.

2 Art. 12 c. 2 TUIR "Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. Inoltre, nella circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024 viene precisato che "il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico"

3 Nella circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024 viene precisato che la "convivenza" è da intendere ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016 "36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223"